

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3366 del 17/07/2020
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA EMILIANA CONGLOMERATI SPA DI LUZZARA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3465 del 17/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciassette LUGLIO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.21109/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**EMILIANA CONGLOMERATI Spa**" - Luzzara.

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**EMILIANA CONGLOMERATI Spa**", avente sede legale in Comune di **Reggio Emilia – Via A. Volta n.5** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di lavorazione e vendita materiali inerti (sabbia e argilla), svolta in Comune di **Luzzara – Via Celestino Iotti** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con PG/107847 del 9/07/2019;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Novellara con atto PG/128643 del 19/08/2019;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Luzzara in data 23/08/2019 al PG/131062;

Verificato che il piano di coltivazione e rispristino della sottozona C del polo PIAE N.PO015 Belgrado-Fogarino è già stato valutato all'interno della procedura Screening ai sensi della Legge Regionale 4/2018 e del D.Lgs.152/06 e si è concluso con esito favorevole con Determinazione n.146 dell'8/05/2019 del Comune di Luzzara.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";

- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Richiamate altresì le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art.103 del D.L.19 marzo 2020 n.18 convertito, con modifiche, in Legge n.27 del 24/04/2020.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

#### **determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**EMILIANA CONGLOMERATI Spa**" ubicato nel Comune di **Luzzara – Via Celestino Iotti** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico.

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2016-1267 del 2/05/2016 per la ditta "INERTEC Srl" volturata successivamente con DET-AMB-2017-1214 del 9/03/2017 alla ditta "EMILIANA CONGLOMERATI Spa";

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- Allegato 2 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha una durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

### **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**EMILIANA CONGLOMERATI Spa**" è autorizzata a svolgere l'attività di lavorazione e vendita materiali inerti (sabbia e argilla) in Comune di **Luzzara – Via Celestino Iotti** - Provincia di Reggio Emilia con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	SFIATO CISTERNA GASOLIO DA 7 MC. PER GRUPPO ELETTROGENO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E2	SFIATO CISTERNA GASOLIO DA 7 MC. PER RIFORNIMENTO MACHINE OPERATRICI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E3	SFIATO CISTERNA GALLEGGIANTE GASOLIO DA 6 MC. PER RIFORNIMENTO DRAGA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E4	SFIATO CISTERNA GALLEGGIANTE GASOLIO DA 2,5 MC. PER RIFORNIMENTO DRAGA	EMISSIONE ELIMINATA					
E5	GAS DI SCARICO DA MOTORE SISTEMA DI POMPAGGIO DRAGA (533 Kw)	EMISSIONE ELIMINATA					
E6	GAS DI SCARICO DA MOTORE SISTEMA AUSILIARIO DRAGA (191 Kw)	EMISSIONE ELIMINATA					
E7	GAS DI SCARICO DA MOTORE SISTEMA DI POMPAGGIO DRAGA (380 Kw)	400	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare NO2 CO	< 130 < 500 < 650	(1)
E8	GAS DI SCARICO DA MOTORE SISTEMA AUSILIARIO DRAGA (88 Kw)	100	Oltre il colmo del tetto	Di riserva	Materiale Particellare NO2 CO	< 130 < 500 < 650	(1)(2)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E9	GAS DI SCARICO GRUPPO ELETTROGENO (130 Kw)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E10	SFIATO CISTERNA GASOLIO DA 1 MC. PER GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E11	GAS DI SCARICO GRUPPO ELETTROGENO EMERGENZA (20 Kw)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
ED1	AREA INERENTE ALL'IMPIANTO DI VAGLIATURA CIRCONDATO DA CUMULI DI MATERIALI INERTI	EMISSIONI DIFFUSE					
ED2	MOVIMENTAZIONE INERTI NELLE AREE DI STOCCAGGIO CAPPELLACCIO ED ARGILLA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE	EMISSIONI DIFFUSE					
ED3	VIE DI TRANSITO DEI MEZZI IN INGRESSO ED IN USCITA DALLA CAVA	EMISSIONI DIFFUSE					
(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%							
(2) Per tale emissione, visto il suo funzionamento, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto e del monossido di carbonio devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;

2) La Ditta è tenuta a mettere in atto tutte le misure individuate ai fini del contenimento **delle emissioni diffuse di polveri** ovvero:

- copertura degli automezzi di trasporto in entrata/uscita;
- limitazione della velocità degli automezzi di trasporto all'interno del sito;
- spegnimento degli automezzi di trasporto durante la sosta;
- umidificazione/bagnatura sia nelle fasi di carico/scarico che dei cumuli di stoccaggio degli inerti derivanti dalle operazioni di vagliatura, della viabilità interna allo stabilimento e della zona interessata dalle operazioni di vagliatura;

- umidificazione/bagnatura dei percorsi di accesso/uscita ogni qualvolta, per condizioni meteorologiche, possa originarsi un sollevamento di polveri.

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.7.

4) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

5) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio territoriale e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

6) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti al prot.PG/107847 del 9/07/2019.

7) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

8) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

9) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

10) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
  - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
  - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
  - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

## **Allegato 2 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs 152/06.**

- La Ditta svolge attività di estrazione, lavaggio e vagliatura di materiale sabbioso nella golena del Fiume Po per un quantitativo di circa 320.000 m<sup>3</sup>/anno;
- La richiesta di autorizzazione si riferisce a 2 distinti punti di scarico in corpo idrico superficiale:
  - Scarico n.1: è formato dalle acque reflue provenienti dall'impianto di lavaggio, dalle acque di percolazione dei cumuli di sabbia stoccati e dalle acque provenienti dai servizi igienici degli uffici dello stabilimento;
  - Scarico n.2: è costituito dalle acque reflue provenienti dalla piazzola pavimentata, dotata di tettoia, per il lavaggio degli automezzi di cantiere e dalle acque di percolazione dei cumuli di sabbia stoccati nel piazzale i quali sono raccolti da apposito fossato;
- per lo scarico n.1 le acque reflue sono trattate da un impianto costituito da una vasca di sedimentazione a cielo aperto di profondità pari a circa 10 m, lunghezza media pari a 150 m e larghezza media pari a 130 m, le acque reflue domestiche, prima di immettersi nella vasca subiscono un trattamento preliminare costituito da sedimentazione primaria, depurazione in impianto di ossidazione a fanghi attivi ad aerazione prolungata e sedimentazione finale;
- per lo scarico n.2 le acque reflue sono trattate da un impianto costituito da una vasca monolitica in calcestruzzo del volume di 36 m<sup>3</sup>, le acque reflue provenienti dalla piazzola di lavaggio degli automezzi, prima di immettersi nella vasca, subiscono un trattamento attraverso una vasca di sedimentazione della capacità di circa 9,5 m<sup>3</sup> ed un disoleatore dotato di filtro a coalescenza della portata di 3 l/s e del volume utile di 2,4 m<sup>3</sup>;
- la Ditta dichiara che rispetto a quanto precedentemente autorizzato la rete fognaria e gli impianti di depurazione non sono variati;
- l'approvvigionamento idrico è da lago artificiale per un quantitativo prelevato di 2.000.000 m<sup>3</sup>/anno per il processo produttivo, da pozzo per un quantitativo prelevato di circa 600 m<sup>3</sup>/anno dei quali il 50% utilizzato per i servizi e il restante 50% per abbattimento delle polveri, la Ditta dichiara di riciclare circa 100 m<sup>3</sup>/anno;
- per lo scarico n.1 il quantitativo di acqua scaricata è di circa 300.000 m<sup>3</sup>/anno, per lo scarico n. 2 il quantitativo è pari a circa 480 m<sup>3</sup>/anno;
- le sabbie derivanti dalla decantazione delle acque reflue vengono riutilizzate nel ciclo produttivo;
- per entrambi gli scarichi n.1 e n.2 il corpo recettore dello scarico è il canale Consorziale che scarica nel Fiume Po;

### **Prescrizioni**

1. Gli scarichi finali devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Il lavaggio degli automezzi di cantiere dovrà essere effettuato solo con acqua e senza l'utilizzo di detersivi.

5. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione alla Scrivente ARPAE ed al Servizio Territoriale, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza.
6. I punti di prelievo per il controllo, prima di ogni singolo scarico nel recapito finale, devono garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento. Il punto di prelievo dovrà essere chiaramente segnalato ed identificabile.
7. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
8. I fanghi derivanti dall'impianto di depurazione biologica o eventuali rifiuti liquidi dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi del D.Lgs.152/06.
9. Potranno essere utilizzate le sabbie provenienti dalla decantazione dei reflui, così come indicato dalla Ditta, nello stesso ciclo produttivo.
10. Per lo scarico n. 1 dovrà essere effettuato almeno 1 autocontrollo all'anno sulle acque reflue scaricate per la verifica del rispetto dei limiti tabellari di cui alla tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06. In particolare dovranno essere ricercati i seguenti parametri: pH, solidi speciali totali, BOD<sub>5</sub>, COD, tensioattivi totali, Azoto ammoniacale, riferiti ad un campione medio - composito prelevato nell'arco di almeno 3 ore nelle fasi più significative del processo.
11. Per lo scarico n.2 dovrà essere effettuato almeno 1 autocontrollo all'anno sulle acque reflue scaricate per la verifica del rispetto dei limiti tabellari di cui alla tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06. In particolare dovranno essere ricercati i seguenti parametri: solidi sospesi totali, grassi e oli animali e vegetali, idrocarburi totali e tensioattivi totali, riferiti ad un campione medio - composito prelevato nell'arco di almeno 3 ore nelle fasi più significative del processo.
12. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
13. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
14. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni/Servizio Territoriale i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

### **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dalla previsione di impatto acustico, allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge:

- il rispetto dei limiti ASSOLUTI di immissione di classe III;
- il rispetto dei limiti DIFFERENZIALI di immissione (livelli inferiori alla soglia di applicabilità del limite diurno)
- che lo svolgimento dell'attività estrattiva è pertanto compatibile con i limiti di rumore fissati dalla legislazione vigente in materia di impatto acustico.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**